



**Epoca di consegna:** .....

**Ricevimento:** in qualità e peso all'imbarco, oppure .....

**Peso:** salvo espressa pattuizione contraria, il peso lordo di imbarco dichiarato in polizza è da considerarsi finale. I singoli colli devono essere del peso uni-

forme di Kg. 100 lordi oppure .....

**Imballo:** la consegna deve effettuarsi negli usuali sacchi semplici, nuovi, di juta o canapa o canapa/juta, oppure .....

I sacchi devono essere ben cuciti a regola d'arte con almeno otto punti in croce e, quando sia pattuita la consegna della merce in doppio sacco, il sacco interno deve essere unito separatamente dal sacco esterno.

I sacchi porteranno le previste diciture ufficiali, se la vendita è conclusa secondo il tipo ufficiale del marchio nazionale di esportazione, oppure le diciture obbligatorie per legge negli altri casi.

**Pagamento:** mediante apertura di credito .....

oppure .....

e contro presentazione a ..... dei documenti di imbarco e della relativa fattura, e nel caso previsto dal paragrafo III — 4° capoverso — delle condizioni generali, contro la sola fattura e la lettera di garanzia dello spedizioniere.

**Condizioni speciali:** .....

## CONDIZIONI GENERALI

I - Le condizioni che seguono sono valide e vincolative per le parti contraenti, salvo diversa espressa pattuizione scritta.

II - CONSEGNA. — Ogni consegna deve considerarsi come contratto separato. La consegna deve effettuarsi a richiesta del compratore entro i termini contrattuali; il compratore stesso deve dare un preavviso di almeno 10 giorni al venditore per l'approntamento e la spedizione della merce.

III - DESIGNAZIONE DELLA NAVE E CARICAZIONE DELLA MERCE. — Il compratore deve designare per la caricazione navi normali da carico, che, in giorni ed ore lavorative, ricevano, secondo l'uso del porto, sottoparanco, accostate alla normale banchina di carico.

E' in facoltà del compratore di designare navi non normali e di ricevere da banchina non normale e da chiatte; comunque se la nave, per qualsiasi ragione, non potesse ricevere direttamente da normale banchina e sottoparanco, sono a carico del compratore tutti i conseguenti maggiori oneri e rischi: in questi casi l'obbligo del venditore cessa con la consegna della merce su chiatte.

Se il venditore, benchè tempestivamente informato, non spedisce la merce in tempo utile per essere caricata, è in facoltà del compratore di procedere all'acquisto della merce per conto del venditore con diritto al rimborso delle spese incontrate nonchè delle eventuali differenze di prezzo.

Se la nave designata dal compratore non fosse pronta a ricevere nel porto di imbarco entro il termine fissato, e se il ritardo dovesse protrarsi oltre 5 giorni, il venditore può esigere che il compratore prenda ugualmente in consegna la merce a tutti gli effetti e ne provveda al totale pagamento, contro impegno da parte del venditore medesimo, l'arrambito da accreditata casa di spedizione, di provvedere a sue spese alla messa a bordo della merce non appena la nave è pronta a ricevere.

Sono a carico del venditore: i diritti doganali di uscita vigenti al momento della stipulazione del contratto, le spese di assicurazione sino al momento in cui la merce lascia la banchina per essere imbarcata ed in genere tutte le spese e tasse portuali fino alla consegna della merce sottoparanco.

Sono a carico del compratore: i diritti di imbarco, le spese dei certificati d'origine, i diritti consolari, ogni eventuale nuova o migliorata imposizione doganale ed in genere ogni spesa od onere successivo alla consegna della merce sottoparanco.

Le maggiori spese per ritardi nella caricazione, come ad esempio quelle di sosta in banchina, sono a carico: del venditore, se prodotte da fatto estraneo al compratore; oppure del compratore se derivate da fatto suo o della nave.

IV - ASSICURAZIONE. — Il compratore deve assicurare la merce presso primaria compagnia di assicurazione, compreso il movimento da banchina a bordo, per l'ammontare corrispondente al prezzo d'acquisto aumentato del 2%, e deve fornire al venditore un esemplare della polizza di assicurazione prima dell'inizio dell'imbarco della merce stessa.

V - PESATURA. — Se è pattuita la pesatura della merce, la stessa deve essere eseguita all'atto dell'imbarco, secondo gli usi del porto, a spese del venditore.

VI - CORREI ESPRANZI - TOLLERANZE. — Nelle vendite su denominazione, le eventuali impurità (corpi estranei) tollerate senza abbono, non devono superare complessivamente: — per il riso: il 0,15% — per la risina bianca: 1% .  
— per il corpetto e la mezzagrana: il 0,25% — per la risina grezza e la grana verde: il 3%.

VII - QUALITÀ. — La merce venduta su campione reale deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.

La merce venduta su campione-tipo deve corrispondere alle caratteristiche essenziali della qualità contrattata. Se la differenza di qualità, tenuto presente quanto previsto dal paragrafo precedente, non supera l'1% del valore della merce, il compratore è tenuto a riceverla senza abbono.

La merce venduta su denominazione deve essere conforme alla qualità espressa con la denominazione medesima.

Il venditore ha la facoltà di consegnare merce migliore di quella contrattata, purché della stessa varietà e lavorazione.

La merce non è garantita esente da difetti che non appaiano ad un ragionevole esame.

VIII - CAMPIONAMENTO. — Per il riso venduto secondo i tipi ufficiali del marchio nazionale di esportazione, il campionamento ha luogo nelle forme e nei luoghi previsti dalle norme emanate dalle competenti Autorità e in vigore al momento della consegna.

In tutti gli altri casi, a richiesta del compratore, i campioni devono essere prelevati e sigellati in contraddittorio fra le parti o loro rappresentanti all'atto dell'imbarco della merce o, nel caso di ritardo nella caricazione imputabile al compratore, nel luogo ed all'atto della consegna. Il campionamento deve essere eseguito in modo da rappresentare la massa della merce consegnata.

Per ogni partita sono prelevati e sigellati tre campioni dei quali uno è trattenuto dal venditore e due dal compratore o dai loro rappresentanti.

Se il campionamento è eseguito da una sola delle parti, causa l'assenza dell'altra, la parte diligente deve, entro 5 giorni, spedire alla controparte il campione o i campioni di sua spettanza con l'indicazione degli estremi della partita.

I campioni sigellati, aperti da una delle parti contraenti senza la presenza dell'altra parte o di un suo rappresentante regolarmente autorizzato, sono considerati come distrutti.

IX - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE - REOLAMI. — Entro i limiti delle tolleranze previste dal presente contratto, la merce dev'essere sempre ricevuta dal compratore. Eventuali reclami per differenza di qualità devono essere segnalati al venditore entro 5 giorni dall'avvenuto imbarco della merce, o dall'avvenuto prelevamento dei campioni.

X - ABBUONI PER DIFFERENZA DI QUALITÀ. — In mancanza di accordo fra le parti, sia per intese dirette che con l'intervento del mediatore, circa l'abbono da accordare dal venditore al compratore per constatate differenze di qualità, gli abbuni stessi sono stabiliti mediante arbitrato amichevole presso l'Associazione Granarria di Milano a norma del paragrafo XIII su constatazioni fatte e su campioni sigellati, prelevati in contraddittorio fra le parti nel modo stabilito dal paragrafo VIII.

XI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE. — Se per cause di sommosse, di blocco, di guerra, di proibizione di esportazione, di sedizione, di scioperi, di serrate o di altre provate cause di forza maggiore, l'imbarco non fosse possibile, il venditore deve immediatamente segnalare al compratore con telegramma o lettera raccomandata il sopraggiunto impedimento, producendo un certificato di un Ufice ufficiale del paese del porto di imbarco della merce, affermando l'esistenza della insorta causa di forza maggiore; in questo caso l'imbarco s'intende prorogato di tanti giorni quanti sono quelli di durata dell'impedimento; se tale impedimento si protrae oltre 28 giorni, il contratto s'intende risolto senza corresponsione di danni fra le parti.

Se la causa di forza maggiore è costituita da mancanza di mezzi di trasporto o dei servizi portuali del Paese esportatore, il venditore, su esplicita richiesta del compratore, deve mettere a sua disposizione la merce venduta nel luogo di spedizione o dove essa si trova, previo congruilo delle spese normali di trasporto e di messa a bordo.

In questo caso la messa a disposizione della merce equivale alla consegna, ed il venditore ha il diritto di fatturare la merce al compratore e di esigere il pagamento. XII - INADEMPIENZA. — In caso di totale o parziale risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti contraenti, il danno è determinato in base ai prezzi correnti sulla piazza di Milano nelle riunioni di mercato della settimana successiva alla inadempienza medesima.

E' considerato inadempiente il contraente che è dichiarato fallito o in moratoria, che convochi i creditori per ottenere un concordato amichevole o giudiziale o che, comunque, risulti notoriamente insolvente.

XIII - ARBITRATO. — Tutte le contestazioni che insorgono in dipendenza della esecuzione o della interpretazione del presente contratto, devono essere obbligatoriamente deferite alla decisione di arbitri amichevoli compositori i quali giudicano ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione Granarria di Milano.

La richiesta di arbitrato deve essere avanzata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma dalla parte interessata alla parte avversa:

a) entro 10 giorni successivi alla data del reclamo per le contestazioni sulla qualità o condizionamento della merce;

b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione in tutti gli altri casi.

Trascorsi i termini predefiniti, giuridicheranno gli arbitri se sia negativamente promovibile l'arbitrato di merito, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.

Qualora uno dei contraenti si rifiuti di aderire a tale forma di amichevole composizione, la parte diligente può richiedere alla Associazione Granarria di Milano l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione medesima.

XIV - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI. — Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti eccetto che per esigere il pagamento delle fatture e per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Venditore e compratore accettano sin d'ora l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate fra le Categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica. Il contratto-tipo così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti, senza l'espreso consenso dell'altra, non ha valore.

Le parti contraenti sottoscritte approvano tutte le condizioni e clausole, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto e specificatamente quelle di cui ai paragrafi: VI (TOLLERANZE), XIII (ARBITRATO), XIV (COMPETENZA AUTORITÀ GIUDIZIARIA).

IL COMPRATORE

L'INTERMEDIARIO

IL VENDITORE

Marca  
da bollo